

ORDINANZA D'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

C	Ordinanza d'applicazione del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti	1
C	Capitolo I	1
	Disposizioni introduttive	1
	Art. 1 Campo di applicazione	1
	Art. 2 Utenti autorizzati	1
	Art. 3 Giorni e orari di raccolta	1
	Art. 4 Modalità di consegna	2
	Art. 5 Carta e Cartone	2
	Art. 6 Agevolazioni	3
	Art. 7 Eccezioni ai principi di raccolta e smaltimento	3
	Art. 8 Contenitori su proprietà privata	3
	Art. 9 Divieti	4
	Art. 10 Manifestazioni	4
C	Capitolo II	5
Т	Fasse di raccolta	5
	Art. 11 Principio	5
	Art. 12 Tasse	5
	Art. 13 Altre tasse causali	8
	Art. 14 Tassa per manifestazioni particolari	8
	Art. 15 Esigibilità e notifica della tassa base	8
	Art. 16 Tasse per interventi di recupero di oggetti smarriti	8
	Art. 17 Ecocentro cascine di Barico rilascio tessera d'accesso QR	9
C	CAPITOLO III	9
D	Disposizioni finali	9
	Art. 18 Controlli e videosorveglianza	9
	Art. 19 Sanzioni, infrazioni	9
	Art. 20 Responsabilità	9
	Art. 21 Altri costi	10
	Art. 22 Entrata in vigore	10
	Art. 23 Pubblicazione	10



ORDINANZA D'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Il Municipio di Tresa:

Richiamati, gli articoli 107 cpv. 2 lett. b), 151 cpv. 1 e 192 Legge Organica Comunale; gli articoli 24 e 44 Regolamento di applicazione della Legge Organica Comunale; il Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti, nonché ogni altra disposizione in materia,

emana la seguente ordinanza municipale inerente alla gestione dei rifiuti:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Art. 1 Campo di applicazione

La presente Ordinanza disciplina l'esposizione e la raccolta dei rifiuti, l'accesso e l'utilizzo delle infrastrutture per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU), dei rifiuti solidi urbani ingombranti e delle raccolte separate, le relative tasse, gli imballaggi autorizzati e le relative modalità di acquisto e d'esposizione, nonché esenzioni ed agevolazioni.

² Sono oggetto di raccolta i rifiuti urbani, i rifiuti domestici (o rifiuti solidi urbani, in seguito RSU), i

rifiuti ingombranti domestici, i rifiuti raccolti separatamente e gli scarti vegetali.

Sono di principio esclusi dalla raccolta i rifiuti industriali o aziendali e i rifiuti speciali, che vanno smaltiti dai detentori a proprie spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali applicabili. Sono inoltre esclusi i rifiuti di cui all'art. 11 del Regolamento. In casi particolari, il Municipio autorizza la consegna di tali rifiuti al servizio raccolta o nei centri di raccolta del Comune.

Art. 2 Utenti autorizzati

L'utilizzo degli ecocentri e dei punti di raccolta rifiuti è riservato alle economie domestiche ed ai proprietari di residenze secondarie di Tresa, nonché alle persone giuridiche, ai lavoratori indipendenti, agli Enti ed alle associazioni di Tresa i cui rifiuti per tipologia, quantità, dimensioni e peso sono comparabili a quelli provenienti da economie domestiche.

² I rifiuti che non sono stati prodotti sul territorio giurisdizionale di Tresa non possono essere

smaltiti tramite i servizi e le infrastrutture del Comune.

Art. 3 Giorni e orari di raccolta

¹ La raccolta avviene sulle strade pubbliche o su quelle private aperte al pubblico transito, normalmente accessibili ai mezzi di raccolta, secondo un piano stabilito dal Municipio.

Di regola i rifiuti solidi urbani (RSU) vengono raccolti due volte la settimana come da indicazioni pubblicate sul sito ufficiale. Nel caso di giorni festivi infrasettimanali, può aver luogo il giorno precedente o quello successivo.

³ Per informazioni complementari o di dettaglio si rinvia al sito ufficiale o su altre piattaforme di

comunicazione ufficiale del Comune di Tresa.



- ⁴ Il Municipio, previa puntuale comunicazione all'utenza, si riserva il diritto di modificare e/o ulteriormente disciplinare la raccolta dei rifiuti.
- ⁵ Annualmente, al più tardi entro il 31 dicembre dell'anno precedente, il Municipio trasmette a tutti i fuochi il calendario dell'anno avvenire.
- ⁶ Nel calendario vengono indicati:
 - tutti i nominativi dei rivenditori autorizzati per i sacchi ufficiali del Comune di Tresa, di colore azzurro;
 - i giorni di raccolta di giornali, carta, cartone, riviste e prospetti:
 - elenco dettagliato di "cosa posso smaltire presso gli Eco-centri e presso gli Eco-punti;
 - gli orari di apertura degli Eco-centri.

Art. 4 Modalità di consegna

- ¹ Per i rifiuti urbani devono essere utilizzati esclusivamente i contenitori di raccolta designati dal Comune.
- Per i rifiuti solidi urbani (RSU) è obbligatorio l'uso dei sacchi ufficiali, di colore azzurro dal lt 17 / 35 / 60 / 110. Sono vietati altri sacchi o sacchetti di plastica, carta o di altro materiale se non autorizzati espressamente dal Municipio.
- Previo accordo con il Municipio le ditte, gli artigiani, le fabbriche, le industrie, gli alberghi, i ristoranti, ecc. potranno, per motivi organizzativi propri, far uso di sacchi non ufficiali che dovranno obbligatoriamente essere depositati nei contenitori da 800 litri, sigillati prima di ogni vuotatura con l'apposita fascetta di chiusura ufficiale. Il luogo di deposito del contenitore sarà da concordare preventivamente con i servizi comunali.
- ⁴ Il deposito dei rifiuti nei contenitori è autorizzato, di regola, tutti i giorni della settimana. Il Municipio può, quando necessario, limitare l'accesso ai contenitori a determinati orari e/o giorni, segnatamente per tutelare la pubblica quiete e l'ordine pubblico.
- Il vetro può essere consegnato unicamente dal lunedì al sabato, dalle ore 07:00 alle ore 23:00. Sono quindi esclusi le domeniche e i giorni festivi infrasettimanali.
- ⁶ I rifiuti riciclabili o per i quali è disponibile una raccolta differenziata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai RSU, ma devono essere raccolti separatamente e consegnati negli appositi punti per la raccolta differenziata.
- ⁷ I rifiuti raccolti separatamente vanno consegnati negli Eco-punti e/o negli Eco-centri; i rifiuti ingombranti domestici e gli scarti vegetali prodotti dai privati vanno consegnati unicamente negli Eco-centri.
- 8 Il Municipio può istituire altre strutture, oltre a quelle previste dal Regolamento, in cui consegnare particolari categorie di rifiuti, segnatamente presso aree di consegna temporanee o presso privati autorizzati.

Art. 5 Carta e Cartone

- È organizzata una raccolta mensile della carta, in alternativa essa può essere depositata durante gli orari d'apertura presso gli Eco-centri.
- ² La carta, debitamente raccolta in plichi, legati con spago, o inserita in altri contenitori di carta o cartone, può essere depositata unicamente il giorno precedente la raccolta ed entro le ore 07:30 del giorno stabilito accanto ai contenitori dei rifiuti RSU degli Eco-punti stabiliti dal Municipio.
- ³ Gli imballaggi di cartone devono essere privi di eventuali altri materiali come polistirolo, plastiche o regge di alluminio, che dovranno essere smaltiti separatamente.



Art. 6 Agevolazioni

Per coloro che non dispongono di mezzi di locomozione o non sono in grado di provvedere al trasporto, è attivo un servizio di trasporto organizzato dal Comune. Eventuali richieste devono essere indirizzate all'Ufficio tecnico comunale con un preavviso di almeno una settimana dalla data del trasporto. La tariffa applicata per il servizio è di CHF 30.00 a intervento per il veicolo e di CHF 45.00/h per operaio per la manodopera messa a disposizione. I rifiuti ingombranti devono essere depositati dall'utenza sull'uscio di casa, preferibilmente smontati.

A esclusivo giudizio del Municipio possono essere esonerate dal pagamento le persone particolarmente bisognose.

Art. 7 Eccezioni ai principi di raccolta e smaltimento

¹ Il Municipio può stabilire modalità di raccolta e di consegna differenti da quelle previste alla presente Ordinanza, e porre ulteriori condizioni speciali, localmente e/o a titolo transitorio, in casi particolari, previa comunicazione alla cittadinanza interessata dalla misura.

Nel caso in cui la viabilità e l'accessibilità a determinati fondi e/o strade risultasse ostacolata o difficoltosa, come pure in presenza di cause di forza maggiore o altri eventi eccezionali, il servizio di raccolta dei rifiuti può essere temporaneamente limitato o sospeso, anche senza preavviso agli utenti.

³ Il Municipio autorizza in casi eccezionali, i produttori di grandi quantità di rifiuti a usufruire del servizio di raccolta. In tal caso viene stipulata un'apposita convenzione.

Art. 8 Contenitori su proprietà privata

- Al momento della costruzione o della ristrutturazione di un immobile (con aumento sostanziale dell'utenza da servire), il proprietario è tenuto a posare, a sue spese, sulla sua proprietà, un numero di contenitori (container o interrati) proporzionato all'utenza servita. Deve essere presente almeno un contenitore a partire da 6 appartamenti, per industrie, alberghi, campeggi ecc. vanno presi accordi con il Municipio in funzione della quantità di rifiuti prodotti.
- ² Per ufficializzare quanto descritto dal capoverso 1, tra il Comune e il proprietario viene stipulata una convenzione, la quale deve prevedere la costruzione di una servitù a favore del Comune.
- ³ La posa spontanea di nuovi contenitori da parte del proprietario è soggetta a licenza edilizia. Il posizionamento del contenitore va preventivamente approvato dal Municipio.
- ⁴ Se i contenitori sono destinati all'uso esclusivo dello stabile, tutti i relativi costi, compresi quelli di manutenzione e pulizia, sono sopportati dal proprietario.
- Non vengono vuotati i contenitori che per evidenti danni o mancanza di manutenzione non sono più correttamente manovrabili.

Cancelleria



Art. 9 Divieti

- Oltre ai divieti prescritti dall'art. 11 del Regolamento, sono vietati:
 - l'inserimento nei contenitori di raccolta di rifiuti sciolti, liquidi o altro materiale;
 - il deposito, nei punti di raccolta, di qualsiasi rifiuto all'esterno dei contenitori;
 - il deposito di rifiuti di qualsiasi genere lungo le strade o su suolo pubblico e privato.
- ² In caso di contenitori colmi, l'utente ha l'obbligo di recarsi presso un'altra piazza raccolta rifiuti o trattenere il materiale e rinviarne la consegna.

Art. 10 Manifestazioni

- ¹ In caso di manifestazioni su suolo pubblico, gli organizzatori sono tenuti ad usare i sacchi ufficiali per RSU.
- ² Gli organizzatori devono raccogliere separatamente i rifiuti riciclabili e provvedere a portarli agli Eco-centri.
- Per manifestazioni per le quali è prevista un'affluenza di almeno 200 persone, nonché lo smercio di bevande e/o cibi, gli organizzatori devono preferibilmente utilizzare bicchieri e/o stoviglie riutilizzabili, a proprie spese.
- Quando l'utilizzo di bicchieri/stoviglie riutilizzabili non è possibile per ragioni organizzative o finanziarie, e per manifestazioni con affluenza inferiore a 200 persone, è permesso l'uso di bicchieri e/o stoviglie monouso preferibilmente biodegradabili o riciclabili (per es. legno o polilattide (PLA)). In questo caso, i residui devono essere recuperati a regola d'arte dagli organizzatori.
- ⁵ Il Municipio si riserva di concedere delle agevolazioni logistiche per le manifestazioni che osseguiano quanto prescritto ai capoversi 3 e 4.



CAPITOLO II

TASSE DI RACCOLTA

Art. 11 Principio

- ¹ Il Municipio stabilisce mediante ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.
- ² Esse si suddividono in tassa base (art. 15 del Regolamento comunale), tassa sul quantitativo (art. 16 del Regolamento comunale) e altre tasse causali (art. 18 del Regolamento comunale).
- Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediante una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabili ai cittadini.
- ⁴ Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e preventivi.

Art. 12 Tasse

La tassa base viene notificata all'interessato mediante bolletta di pagamento è prelevata una volta l'anno a carico dei domiciliati, dimoranti, residenze secondarie, case sfitte, amministrazioni, scuole, uffici, ditte, negozi, artigiani e terzi che depositano i rifiuti nel comprensorio comunale.

La tassa base annua è suddivisa in una tassa minima ed in una tassa individuale.

La tassa minima è dovuta dal proprietario in caso di residenze primarie e/o secondarie, spazi commerciali (inclusi depositi e magazzini) o altri stabili che risultano vuoti.

I proprietari che affittano i loro immobili a persone fisiche e/o a persone giuridiche hanno l'obbligo di annunciare ogni mutazione di arrivo o di partenza alla Cancelleria comunale.

Le attività economiche devono annunciare tempestivamente alla Cancelleria comunale, tramite apposito formulario denominato "censimento/aggiornamento dati dipendenti aziende" scaricabile dal sito internet www.tresa.ch, ogni cambiamento del numero di dipendenti presso la propria azienda.

TASSA BASE ANNUA PER L'ANNO 2024, IVA ESCLUSA, AMMONTA A:

Tassa minima

E' destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione del servizio comunale, è uguale per tutte le categorie di utente (unità abitative) ed è fissata in

CHF 103.99+ IVA

Tassa individuale

Copre i costi di raccolta e di smaltimento di tutti i rifiuti (esclusi gli RSU) ed è calcolata per ogni abitante o abitante equivalente in

CHF 13.93 + IVA



Ritenuti i seguenti criteri da regolamento:

a) Economia domestica:

- i. Residenza primaria: ogni persona = 1 abitante
- ii. Residenze secondarie: ogni posto letto = 1 abitante equivalente, ritenuto un minimo di due posti letto in mancanza di comunicazione o informazione errata da parte del proprietario. Il Municipio si riserva la facoltà di applicare il numero di posti letto in base alla situazione dell'immobile.
- b) Affittacamere, esercizi pubblici, alberghi, campeggi, palestre, sale giochi, piscine e altre forme di locali aperti al pubblico:
- Ogni posto (calcolato in base alla media fra posti a sedere interni, esterni e posti letto) = 1 abitante equivalente. Per il calcolo della media vengono considerate le categorie di posti con almeno un valore di 1.

Per le attività senza posti a sedere e posti letto, vale il seguente criterio di calcolo: Per ogni cliente/persona che può ospitare l'esercizio (capienza massima) = 1 abitante equivalente

- iv. Ogni posto tenda o camper = 2 abitanti equivalenti
- v. Roulotte fisse: ogni posto letto = 1 abitante equivalente
- vi. Ogni esercizio pubblico a ristorazione limitata come i Take away e i Food-trucks (cucine itineranti) = 10 abitanti equivalenti. I Food-trucks con sede nel comune sono considerati attività economiche (lettera c.) e assoggettati come tali.
 - I Food-trucks occasionali con autorizzazione municipale di occupazione del suolo pubblico sono soggetti al pagamento di una tassa di CHF 20. al giorno.
- c) Attività economiche: uffici, commerci, aziende, ditte, negozi, amministrazioni, artigiani
- vii. Ogni unità lavorativa o frazione di essa = 1 abitante equivalente, ritenuto il minimo di un'unità lavorativa per ogni attività economica (se nella stessa unità abitativa la tassa base è dovuta per ogni attività economica). Le unità lavorative sono calcolate sommando le percentuali del grado di impiego di tutti i dipendenti di un'attività economica.
 - Le attività economiche, senza attività lavorativa, sono esentate dal pagamento della tassa base unicamente se nella banca dati del Registro IDI lo stato IDI figura inattivo.
- viii. Per le microimprese, con al massimo due dipendenti, che svolgono la loro attività presso il proprio domicilio, verrà applicata una riduzione del 50 % della parte di tassa calcolata sull'attività economica.

d) Depositi e magazzini a sé stanti

- ix. Fino a 100 mg di superficie utile = 5 abitanti equivalenti
- x. Per ogni 50 mq di superficie utile in più = 5 abitanti equivalenti
- e) Case anziani e di riposo, ospedali
- xi. Ogni posto letto per degenti = 1.5 abitante equivalente

f) Stabili comunali: amministrazione, ufficio tecnico, scuole

xii. stabili comunali: ogni unità lavorativa o frazione di essa = 1 abitante equivalente, ritenuto un minimo di un'unità lavorativa per ogni attività economica. Le unità lavorative sono calcolate sommando le percentuali del grado di impiego di tutti i dipendenti.



xiii scuole: per ogni allievo e unità lavorativa al 30.09 di ogni anno = 1 abitante equivalente. Le unità lavorative sono calcolate sommando le percentuali del grado di impiego dei docenti.

g) Le tasse base si intendono IVA esclusa.

TASSA SUL QUANTITATIVO (tassa sul sacco) IVA INCLUSA

- ^{a)} La tassa sul quantitativo (o tassa sul sacco) è determinata in funzione del volume (tassa sul volume) effettivo dei rifiuti prodotti. Essa è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura compresi i costi di produzione e di distribuzione degli stessi.
- b) La tassa sul quantitativo (tassa sul sacco) per l'anno 2024 è così fissata:

CHF 0,50
CHF 1,00
CHF 1,70
CHF 3,10
CHF 23,00

Le Tasse indicate sono comprensive di IVA.

I sacchi sono venduti a rotoli, la quantità di sacchi per rotolo è definita dal Municipio, di regola sono 10 sacchi per rotolo, mentre le fascette per i contenitori sono vendute a mazzetti da 10 pz. Un rotolo o un mazzetto di fascette rappresentano la quantità minima di acquisto.

Sulla base dell'art. 17 del Regolamento Comunale sulla gestione dei rifiuti sono concesse le seguenti agevolazioni (intese pro-rata temporis):

- Aziende ed esercizi pubblici che provvedono a smaltire i rifiuti a proprie spese sono esonerate dalla tassa individuale e agli esercizi pubblici e campeggi che dimostrano l'effettivo tasso annuo di occupazione dei letti con statistiche ufficiali verrà applicato lo stesso tasso (% percentuale) al calcolo della tassa individuale.
- Persone o famiglie che si trovano in situazioni di disagio economico debitamente giustificato possono essere esonerati dalla tassa base.
- Famiglie con bambini fino al compimento dei 3 anni possono beneficiare di 20 sacchi da 35 litri gratuiti all'anno.
- Anziani con problemi patologici, su richiesta scritta e giustificata da un certificato medico, possono beneficiare di 20 sacchi da 35 litri gratuito all'anno.
- Società del Comune che organizzano manifestazioni no profit a favore della popolazione, su richiesta scritta, possono beneficiare di sacchi gratuiti da 110 litri, a discrezione del Municipio.
- Tassa pro-rata temporis. La tassa base annua è fissata per anno civile, periodi di ferie inclusi. In caso di trasferimento di domicilio, vendita o acquisto della proprietà, cessazione o inizio attività nel corso dell'anno, la tassa base annua viene prelevata pro-rata, proporzionalmente ai mesi di domicilio, attività, ecc. Le interruzioni temporanee dell'attività e dell'esposizione dei rifiuti possono essere prese in considerazione unicamente quando superano i 60 giorni per anno. Le richieste devono essere inoltrate al Municipio.



Art. 13 Altre tasse causali

- Per i rifiuti ingombranti sono esenti fino alle quantità di 2 metri cubi o 100 Kg per giorno di apertura. Per le quantità eccedenti verrà prelevata una tassa pari a CHF 20.00 al metro cubo o al quintale.
- Per gli scarti vegetali sono esenti fino alle quantità di 2 metri cubi o 100 Kg per giorno di apertura. Per le quantità eccedenti verrà prelevata una tassa pari a CHF 20.00 al metro cubo o al quintale.
- Per i materiali inerti non viene riscossa alcuna tassa; la quantità massima per giorno di apertura è di 60 lt. Quantità maggiori dovranno essere consegnate alla discarica.

Art. 14 Tassa per manifestazioni particolari

Per manifestazioni particolari che generano costi supplementari è prelevata una tassa da CHF 50.00 a CHF 10'000.00 stimata in funzione della quantità di rifiuti prodotti e relativo onere organizzativo; per manifestazioni non a scopo di lucro il Municipio può prescindere dal prelievo.

Art. 15 Esigibilità e notifica della tassa base

La tassa è dovuta dal momento in cui l'utente notifica al controllo abitanti l'entrata nell'abitazione. Le tasse diventano esigibili alla fine di ogni anno civile. Se nel corso dell'anno ha luogo una mutazione, l'esigibilità occorre per la tassa dovuta pro-rata al momento del cambiamento.

Le tasse devono essere pagate entro 30 giorni dalla notifica. Dalla scadenza del termine fissato decorrerà un interesse di ritardo pari a quello applicato nel caso di pagamento tardivo delle imposte comunali. Sono possibili dilazioni di pagamento, esse sono sottoposte ad una tassa supplementare di CHF 5.00.

Le fatture emesse sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell'articolo 80 LEF. Nella procedura di richiamo è dovuta una tassa di CHF 25.00 per ogni diffida di pagamento.

Le fatture e le decisioni vengono inviate direttamente alle persone fisiche e giuridiche interessate. Contro le stesse è data facoltà di reclamo nel termine perentorio di 15 giorni dalla data d'intimazione. Contro la decisione del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla data di intimazione.

Art. 16 Tasse per interventi di recupero di oggetti smarriti

- Le tasse per il recupero di oggetti di varia natura smarriti all'interno dei contenitori interrati e non ed in generale nelle infrastrutture adibite alla raccolta dei rifiuti, sono le seguenti:
 - a. CHF/h 90.00 per interventi senza l'ausilio di autocarri;
 - b. CHF/h 150.00 supplemento per interventi con l'ausilio di autocarri.
- ² La tassa è dovuta anche in caso di mancato ritrovamento.
- ³ Il servizio viene svolto unicamente su richiesta dell'utente. La richiesta deve pervenire durante gli orari di lavoro dell'ufficio tecnico.
- ⁴ Eventuali danni all'infrastruttura di raccolta causati da tentativi inadeguati di recupero degli oggetti smarriti da parte dell'utente, gli saranno addebitati.



Art. 17 Ecocentro cascine di Barico rilascio tessera d'accesso QR

- ^{1.} L'accesso all'Ecocentro cascine di Barico è consentito con un'apposita tessera con codice QR da utilizzare quando l'ecocentro è incustodito (aperture con personale specializzato).
- ^{2.} La prima tessera è gratuita e viene inviata, di principio, con la fatturazione della tassa rifiuti.
- La tessera viene rilasciata a tutti i cittadini, nonché a tutte le aziende, enti e società assoggettate alla tassa base dei rifiuti (per le persone giuridiche unicamente per poter usufruire dei servizi legati alla raccolta i cui rifiuti per tipologia, quantità, dimensioni e peso sono comparabili a quelli provenienti da economie domestiche). Viene rilasciata inoltre su richiesta a persone non domiciliate proprietarie di stabili e terreni nel Comune, affinché possano accedere ai centri di smaltimento.
- ^{4.} Il costo per la sostituzione della tessera ammonta a:
 - a. CHF 20. -- caduna in caso di perdita o furto;
 - b. CHF 20. -- caduna in caso di danneggiamento (obbligo di restituzione della tessera danneggiata);
 - c. CHF 20. -- per ogni tessera supplementare.
- ^{5.} È severamente vietata la cessione della tessera a terzi non aventi diritto, nonché la duplicazione della stessa.

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 Controlli e videosorveglianza

- Gli incaricati della raccolta, delegati dal Municipio, sono autorizzati ad effettuare dei controlli sui rifiuti consegnati o esposti, ad aprire i sacchi e ad ispezionare eventuali contenitori per verificarne il contenuto, come pure a compiere ogni altro accertamento utile a stabilirne caratteristiche, proprietà e provenienza. Essi sono pure autorizzati a verificare che nei centri di raccolta vengano consegnati solo rifiuti conformi.
- ² Il Municipio può autorizzare la posa, presso i punti di raccolta rifiuti Eco-punti e gli Eco-centri, di dispositivi di videosorveglianza che consentano l'identificazione delle persone onde mantenere l'ordine e verificare il rispetto delle norme concernenti la gestione dei rifiuti.
- ³ In caso di posa di un sistema di videosorveglianza il Municipio è tenuto ad informarne l'utenza mediante l'esposizione di apposite insegne.

Art. 19 Sanzioni, infrazioni

- ¹ Eventuali trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite conformemente all'art. 22 del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti che prevede multe fino a CHF 10'000.00.
- ² Resta riservato l'avvio di una procedura penale.

Art. 20 Responsabilità

- ¹ Il Municipio declina ogni responsabilità per danni a cose o persone legate al normale esercizio degli interrati e dei cassonetti comunali o legati all'esposizione dei rifiuti per la raccolta.
- L'utenza è responsabile per eventuali danni causati agli interrati ed ai cassonetti comunali in seguito alla consegna in maniera negligente di rifiuti non idonei e/o di quantità e qualità non conformi.



Art. 21 Altri costi

I costi derivanti da azioni in contrasto con il Regolamento e/o con la presente Ordinanza sono addebitati ai responsabili.

Art. 22 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore retroattivamente al 01.01.2024 e sostituisce le precedenti ordinanze in merito alla gestione dei rifiuti.

Art. 23 Pubblicazione

La presente Ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC per il periodo di 30 giorni, durante il quale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Approvata con risoluzione municipale no. 925 del 30.09.2024 Pubblicata agli albi comunali, a norma degli artt. 192 LOC e 44 RALOC, dal 04.10.2024 riservato l'art. 16 LPamm

Per il Municipio di Tresa

Il Sindaco

Piero Marchesi

RESI

Myriam Mauri